



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 28/21 DEL 9.6.2015**

**Oggetto:** Adeguamento dello Statuto di AREA alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione".

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, è stato disciplinato il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari della Sardegna (IACP), mediante la loro trasformazione nell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

L'art. 10, comma 1, della succitata L.R. n. 12/2006, stabilisce che lo Statuto "è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, la quale apporta eventuali modifiche ed integrazioni".

Conformemente a tale disposizione normativa, lo Statuto dell'Azienda è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5.3.2007, previa deliberazione della Giunta regionale n. 7/12 del 20.2.2007.

Successivamente lo Statuto dell'Azienda è stato ulteriormente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 89 del 5.8.2011, previa deliberazione della Giunta regionale n. 28/63 del 24.6.2011, per dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, che ha esteso a tutti gli Enti strumentali e alle Agenzie della Regione i controlli previsti dalla legge regionale n. 14/1995, ampliando l'ambito oggettivo del controllo anche agli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione dei rapporti di lavoro e all'attribuzione degli incarichi di consulenza, prevedendo altresì l'abrogazione delle norme incompatibili con tale disposizione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dei Lavori Pubblici porta all'attenzione della Giunta la necessità di dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dalla recente legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, riguardante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione", che incide immediatamente su quanto previsto dalla L.R. n. 12/2006.

In particolare l'art. 8 della L.R. n. 24/2014, nel modificare l'art. 16 della L.R. n. 31/1998, ha stabilito che:

"1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di



quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola Direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i Servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.

4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regione".

Tale incidenza si esplica in particolare sui seguenti articoli della L.R. n. 12/2006:

- sull'art. 6, commi 3, 4 e 5, che disciplina l'articolazione organizzativa e territoriale dei Distretti prevedendo, in particolare, che "AREA è articolata per distretti territoriali periferici, corrispondenti a ciascuna delle circoscrizioni provinciali di cui alla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10, ovvero a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito. Il distretto è un'articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dell'AREA, organizzato in almeno due strutture, una a carattere tecnico e l'altra a carattere amministrativo";
- sull'art. 19, che disciplina la figura del Direttore del distretto specificandone il procedimento di nomina, i compiti, le funzioni e le responsabilità;
- sull'art. 20, comma 2, che dispone che "non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici".

L'Assessore riferisce alla Giunta che, con la deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 460 del 21.4.2015, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa ha richiesto l'adeguamento dello Statuto di AREA alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, sopra menzionata.

Di conseguenza si rende necessario procedere ad un adeguamento dello Statuto che tenga conto della incidenza della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, di modifica della legge regionale n.



31 del 1998, nella misura in cui la stessa incide immediatamente sulla legge regionale n. 12 del 2006, rivedendo le norme statutarie incongruenti con il nuovo assetto.

Dal combinato disposto dell'art. 8 della L.R. 24/2014 e degli artt. 6 e 19 della L.R. n. 12/2006 si desume un ruolo del distretto territoriale non più come entità organizzativa improntata al principio organizzativo gerarchico, ma come ambito territoriale di riferimento e competenza per l'azione dei Servizi periferici dell'Azienda.

Sulla modifica dello Statuto richiesta da AREA ha espresso il proprio parere l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, che con la nota n. 13087 del 29.5.2015 ha chiesto di integrare e modificare gli articoli 13 e 14 che riguardano la figura del Direttore generale e la sua sostituzione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, lo statuto modificato dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), adottato con la deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 460 del 21.4.2015, con le integrazioni indicate dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru